

Articolazione:

Parte Prima: lo Statuto

Titolo I – Composizione e Strutture

Titolo II – Norme Finali

Parte Seconda: Regolamento Generale

Titolo I – Le Società

Titolo II – I Tesserati

Titolo III – Il Tesseramento

Titolo IV – L'attività sportiva

Parte Terza: Normativa di Disciplina

Titolo I – La Disciplina

Titolo II – Le Sanzioni

Titolo III – Gli Organi della Disciplina Sportiva

Titolo IV – I Procedimenti Disciplinari

Parte Quarta: Regolamento per la Formazione

Titolo I – Principi Generali

Titolo II – Figure Professionali e Moduli Formativi

Titolo III – Commissioni e Strutture

Sezione 1 – Giudici di Gara

Sezione 2 – Giudici di Gara Pallavolo sulla sabbia

Sezione 3 – Allenatori

il DECALOGO della Lega Nazionale Pallavolo

1. fare di ogni gara, indipendentemente dalla posta e dalla importanza della competizione, un momento privilegiato di festa;
2. rispettare e condividere le regole, i principi e lo spirito della Lega Nazionale Pallavolo;
3. rispettare la squadra avversaria come la propria;
4. accettare le decisioni dei giudici di gara, sapendo che, come tutti, hanno diritto all'errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo;
5. non usare artifici o inganni per ottenere il successo;
6. rimanere rispettoso della vittoria, così come della sconfitta;
7. aiutare ogni atleta ferito o la cui vita sia in pericolo;
8. diritto di fare sport, divertirsi e di giocare;
9. diritto e rispetto delle pari opportunità, nessuno escluso;
10. diritto di non essere un campione, ma di essere un vero atleta, rispettando i suddetti principi.

PARTE PRIMA – LO STATUTO

TITOLO I – COMPOSIZIONE E STRUTTURE

art. 1 FINALITA'

1. Le Leghe e le Aree sono preposte allo sviluppo e alla gestione delle attività; ad esse sono affidate la ricerca e l'innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di loro competenza.
2. Esse promuovono e partecipano alla progettazione di percorsi innovativi, con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell'attività relativa, e concorrono alla loro realizzazione, condividendone le responsabilità con gli organismi individuati dal Consiglio del rispettivo livello.
3. Le Leghe e le Aree devono essere costituite, nel rispetto dell'insediamento associativo, ai livelli territoriali, regionali/interregionali e nazionale con delibera del Consiglio del rispettivo livello.
4. I Regolamenti a tutti i livelli dell'Associazione devono altresì prevedere le modalità di funzionamento e l'elettività delle cariche. E' ineleggibile nel ruolo di Presidente di Lega e Area, Nazionale, Regionale/Interregionale, Territoriale, chi sia in carica da due mandati consecutivi.
5. Ogni Lega e Area deve dotarsi di un proprio Regolamento Generale Nazionale coerente con i principi dell'Associazione. Tale Regolamento deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.
6. Ogni Lega e Area provvede ad istituire specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva.
7. L'articolazione territoriale può essere differenziata secondo le caratteristiche dell'attività e dell'insediamento associativo.
8. I livelli regionali/interregionali o territoriali non possono emanare norme che siano in contrasto con il presente Regolamento Nazionale.
9. Le Leghe e le Aree non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.

art. 2 COMPOSIZIONE

La LEGA PALLAVOLO è costituita dal complesso delle basi associative: Società, Dirigenti, Atleti, Giudici di gara, Allenatori, Formatori e Soci.
Le Società e gli Associati all'atto del tesseramento entrano in possesso dei requisiti statutari.

art. 3 PATRIMONIO

La LEGA PALLAVOLO è tenuta a predisporre i bilanci preventivi e consuntivi nell'ambito dei bilanci dei rispettivi livelli.

I Regolamenti dell'Uisp stabiliscono i criteri e le modalità per la costituzione e la conduzione amministrativa della LEGA PALLAVOLO.

art. 4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La LEGA PALLAVOLO assicura la direzione e la gestione dell'attività attraverso le proprie strutture funzionanti ai seguenti livelli:

- Territoriale
- Regionale/Interregionale
- Nazionale

art. 5 GLI ORGANI DELLA LEGA PALLAVOLO

Gli organi attraverso i quali la LEGA PALLAVOLO UISP realizza ai vari livelli le proprie finalità sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio
- il Presidente
- la Direzione (ove previsto)

art. 6 ASSEMBLEA DELLA LEGA PALLAVOLO

l'Assemblea della LEGA PALLAVOLO ai diversi livelli territoriali ha il compito di:

- elaborare il programma di lavoro e di attività nell'ambito delle linee programmatiche dell'Uisp;
- eleggere il Consiglio di Lega;
- eleggere i delegati all'Assemblea di livello superiore.
- Le Assemblee di lega e di Area devono svolgersi alla scadenza del mandato dell'Unione e precedere il Congresso dell'Associazione.

La partecipazione alle Assemblee ai vari livelli, è subordinata al regolare tesseramento per la stagione sportiva in corso.

art. 7 NORME DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DELLA LEGA PALLAVOLO

1. ASSEMBLEA TERRITORIALE
2. ASSEMBLEA REGIONALE
3. ASSEMBLEA NAZIONALE

Le norme per la convocazione delle assemblee ai vari livelli deve fare riferimento al dal REGOLAMENTO NAZIONALE UISP Approvato dal Consiglio nazionale uisp del 14*-15- giugno 2008 Capo VIII – Leghe e Aree di attività = Articolo 55 e sue successive modifiche.

art. 8 IL CONSIGLIO DELLA LEGA PALLAVOLO

Il Consiglio della Lega Pallavolo ai vari livelli è eletto nelle rispettive Assemblee ed ha il compito di:

- concorrere ad elaborare le linee programmatiche del relativo livello dell'Associazione;
- convocare le Assemblee della Lega al proprio livello;
- eleggere il Presidente e, su eventuale proposta del Presidente, i componenti della Direzione della Lega Pallavolo al proprio livello;
- concretizzare gli indirizzi generali delle attività approvati dalle Assemblee della Lega, formulando programmi e proposte di attività;
- mantenere i rapporti con le altre Associazioni, Organizzazioni e/o Enti sportivi
- concorre ad elaborare programmi formativi a tutti i livelli.
- partecipare alla elaborazione dei piani di lavoro, del bilancio preventivo e consuntivo della Lega Pallavolo;
- promuovere in collaborazione con i Comitati UISP, l'eventuale costituzione di coordinamenti o di Leghe;
- elaborare annualmente il calendario delle attività in funzione dell'indizione nazionale;
- la propria composizione non può essere superiore a **21** membri, il Consiglio può provvedere a sostituzioni di Consiglieri decaduti e/o a cooptazione fino ad un massimo del 40%;
- poter decretare la perdita della qualifica di socio in base agli art.li 10-11 e 12 del Regolamento Nazionale dell'Uisp del 14-15 giugno 2008 e sue successive modifiche;
- i componenti del Consiglio a tutti i livelli decadono in caso di quattro assenze ingiustificate, anche non consecutive, e nel caso di perdita di qualifica di socio.

art. 9 IL PRESIDENTE DELLA LEGA PALLAVOLO

Il Presidente rappresenta la Lega Pallavolo a qualsiasi livello (territoriale, regionale, nazionale). Convoca, presiede il Consiglio e la Direzione.

Propone al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie ad uno dei suoi componenti.

Coordina le rappresentanze esterne del rispettivo livello associativo previa delega del Presidente del Comitato del rispettivo livello.

Nomina previa approvazione del Consiglio i responsabili delle Commissioni preposte al funzionamento e allo sviluppo della Lega Pallavolo.

Presenta annualmente il programma e il bilancio della Lega .

art. 10 LA DIREZIONE

Organo esecutivo della Lega Pallavolo, può avere da tre a cinque membri, eletti dal Consiglio del rispettivo livello. Da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso.

art. 11 DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio, persona fisica o soggetto collettivo, dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che essa comportano;
- a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali;
- i soci persone fisiche possono essere delegati ai congressi ed eletti negli organi dirigenti a tutti i livelli associativi.

Hanno diritto al voto e sono eleggibili i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

Prima dell'elezione il candidato deve dichiarare ai votanti l'eventuale situazione di incompatibilità prevista dall'Art 27 dello statuto. Se eletto, l'incompatibilità deve essere risolta, pena la decadenza entro 30gg.

art. 12 IL COMMISSARIAMENTO

I Comitati Regionali/Interregionali, i Comitati Territoriali, le Leghe e le Aree di Attività a tutti i livelli possono essere commissariati secondo quanto previsto dall'Art 19 dello Statuto nazionale.

art. 13 ORGANI DIRIGENZIALI DELLA LEGA PALLAVOLO

La Lega Pallavolo espleta le proprie funzioni attraverso i seguenti organi:

- settore dirigenziale ai vari livelli;
- settore Giudici di Gara ai vari livelli;
- Settore Allenatori ai vari livelli.

La composizione e le competenze dei settori, sono definite nella "PARTE QUARTA" del presente Regolamento.

art. 14 ORGANI DISCIPLINARI DELLA LEGA PALLAVOLO

La Lega Pallavolo esercita ai vari livelli le funzioni inerenti la disciplina sportiva attraverso i seguenti organi:

- Commissione Giudicante;
- Commissione Disciplinare;
- Commissione Nazionale Disciplinare.

La Composizione e le competenze degli organi disciplinari sono definite nel "TITOLO III" della "PARTE TERZA" del presente Regolamento.

TITOLO II – NORME FINALI

art. 15 MODIFICHE STATUTARIE E DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Nazionale Di Lega e ratificato dal Consiglio Nazionale UISP.

art. 16 IL MARCHIO

Il marchio UISP regolarmente registrato e la dominazione UISP Unione Italiana Sport Per tutti (già Unione Italiana Sport Popolare), i marchi e le denominazioni, delle manifestazioni nazionali delle Leghe e Aree, di seguito denominati Marchi, sono di esclusiva titolarità dell' UISP.

art. 17 EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DELLA LEGA PALLAVOLO

I provvedimenti adottati dagli Organi della Lega Pallavolo, nelle singole specifiche competenze, hanno piena e definitiva efficacia (nell'ambito dell'attività sportiva) nei confronti di tutti gli Associati, della LEGA PALLAVOLO.

art. 18 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento (PARTE PRIMA) si fa riferimento allo Statuto Nazionale UISP ed al Regolamento Nazionale UISP.

PARTE SECONDA – REGOLAMENTO GENERALE

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELLA LEGA PALLAVOLO

TITOLO I – LE SOCIETA'

art. 1 AFFILIAZIONE

I soggetti collettivi, individuati ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto Uisp, che intendano associarsi per la prima volta o riassociarsi alla Uisp dovranno presentare richiesta di affiliazione o rinnovo al Comitato competente per territorio, intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale.

Alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata la copia:

Regolamento Generale Nazionale - approvato dall'Assemblea Nazionale il 09.12.12

pag. 6

Regolamento generale nazionale

- a) dell'atto costitutivo e dello statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e non contenere principi e finalità in contrasto con lo statuto dell'Uisp ed essere in regola con le norme di legge in vigore;
- b) del Verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante;
- c) del documento d'identità del legale rappresentante;
- d) della richiesta di tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo.

I Soggetti collettivi costituiti sotto forma di Associazione/Società Sportiva Dilettantistica dovranno provvedere al tesseramento di tutti i componenti del proprio Consiglio Direttivo. La Direzione Territoriale, se delegata dal Consiglio territoriale, deciderà sulle domande di nuove affiliazioni presentate dai soggetti collettivi, sentite le strutture di attività interessate.

L'accettazione della richiesta previo pagamento della quota associativa dà diritto al socio collettivo di ottenere una dichiarazione dell'Uisp nazionale comprovante l'avvenuta affiliazione. I soggetti collettivi dovranno annualmente provvedere alla riaffiliazione mediante presentazione di apposito modulo e versamento della quota associativa. Saranno tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato territoriale competente per territorio, ogni variazione del proprio statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica. Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello della UISP.

Il Comitato, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rinnovo dell'affiliazione annuale o l'accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata del Consiglio Territoriale, non accettare tale domanda.

Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di prima affiliazione/rinnovo annuale potrà essere proposto ricorso al Collegio dei Garanti competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione. Le Società affiliate UISP possono essere affiliate alla FIPAV ed altri Enti di promozione sportiva.

art. 2 CESSAZIONE DELL'AFFILIAZIONE

Come previsto dal Regolamento Nazionale UISP.

art. 3 LEGALE RAPPRESENTANZA

La legale rappresentanza della Società e/o dei soci collettivi spetta, ad ogni effetto, al Presidente o a chi ne fa le veci a norma dello statuto sociale.

art. 4 DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETA'

Le Società affiliate hanno diritto di partecipare a tutti gli effetti alle istanze statutarie previste dallo Statuto dell'Associazione.

Le Società affiliate hanno il dovere di:

Regolamento generale nazionale

1. garantire all'interno della Società una vita associativa democratica e partecipativa di tutti i soci, osservare le regole statutarie sottoscritte ed impegnarsi, con i propri tesserati, all'attività organizzativa della Lega Pallavolo;
2. comunicare alla Lega Pallavolo i propri colori sociali;
3. soddisfare gli adempimenti economici derivanti dalla partecipazione all'attività in ossequio alle norme emanate dalla Lega Pallavolo di competenza, adoperarsi fattivamente per garantire un comportamento sportivamente corretto di tutti i propri soci, in campo durante le gare e fuori, rispondendone a tutti gli effetti giuridici ed economici.

TITOLO II – I TESSERATI

art. 5 I GIOCATORI

Con il tesseramento, un Atleta manifesta la propria adesione ad una Società Sportiva ed ha il diritto di partecipare a tutti gli effetti alle istanze statutarie della Società di appartenenza e a quelle della Lega Pallavolo; contrae con la Società medesima un vincolo di tesseramento le cui modalità sono determinate dal presente Regolamento e si impegna a soddisfare tutti gli adempimenti derivanti. Tale vincolo decade solo qualora si verificano le condizioni previste al Titolo I.

art. 6 DIRIGENTI

Sono Dirigenti in carica delle Società le persone elette nelle cariche sociali a norma di statuto.

Durante le gare possono ricoprire l'incarico di Dirigente accompagnatore delle squadre anche tesserati che non figurano negli incarichi sociali purchè in possesso della tessera da dirigente e siano indicati sugli elenchi gara alle corrispondenti voci.

Gli Allenatori sono considerati a tutti gli effetti Dirigenti della Società.

art. 7 RUOLI TECNICI

Sono da considerarsi tesserati abilitati a ricoprire i ruoli di Giudice di gara, Allenatore e Segnapunti coloro i quali sono in possesso del tesseramento UISP e dell'abilitazione formativa del Settore di competenza.

TITOLO III – IL TESSERAMENTO

art. 8 IL TESSERAMENTO DEI GIOCATORI

Regolamento generale nazionale

1. Il Comitato UISP o la LEGA PALLAVOLO di competenza apporranno la vidimazione sulle tessere solo se accompagnate dall'apposito tabulato giocatori.
2. Nella tessera UISP non sarà necessario apporre la fotografia.
3. Il tesseramento, ai fini della pratica sportiva, ha validità dal giorno successivo a quello di vidimazione.
4. Il rilascio della tessera UISP da parte dei comitati UISP vincola i giocatori alla Società per la durata della stagione sportiva in corso. Non è consentito partecipare alla attività di più di una squadra per categoria e campionato anche se appartenenti alla stessa società.
5. Non è consentito partecipare all'attività di Pallavolo in qualità di atleta contemporaneamente per più di una Società affiliata alla UISP, nel corso della stessa stagione sportiva. Fa eccezione la Pallavolo Mista, per la quale è ammessa la aggregazione di atleti di sesso diverso provenienti da Società UISP monosesso (nonché viceversa), purchè provvisti del nulla osta del proprio Presidente di Società.
6. Non è ammesso l'inserimento di nuovi tesserati nel tabulato giocatori, di cui al punto I del presente articolo oltre il 31/03 di ogni anno. I giocatori sono vincolati a partecipare a tutte le fasi dei Campionati con la squadra con la quale risultano essere tesserati, facendo fede l'elenco depositato presso il comitato di appartenenza.
7. La Lega Pallavolo competente per territorio può, indipendentemente dall'avvenuta vidimazione del tesseramento, revocare il medesimo in presenza di accertati motivi di invalidità.
8. Il tesseramento abilita l'Atleta a partecipare a tutti i Campionati compatibilmente con i limiti di categoria e di età. Per le categorie amatoriali è richiesto il compimento del quindicesimo anno di età.

art. 9 TESSERAMENTO DIRIGENTI

1. I Dirigenti, Allenatori, Giudici di gara, devono essere in possesso della Tessera UISP di tipo "D". Gli Allenatori ed i Giudici di gara devono essere in possesso del tesseramento tecnico rilasciato dalla Lega Nazionale

art. 10 LO SVINCOLO DEI GIOCATORI

I giocatori tesserati per la Lega Pallavolo UISP possono ottenere lo svincolo nei seguenti casi:

1. RINUNCIA VOLONTARIA DELLA SOCIETA'
Lo svincolo dei giocatori per rinuncia volontaria da parte della Società di appartenenza, è ammesso entro il termine di 30 giorni dall'inizio del campionato nazionale (ovvero dalla prima rassegna).
2. INATTIVITA' O SCIoglimento DELLA SOCIETA'
Lo svincolo per inattività o scioglimento della Società spetta a quei giocatori la cui Società di appartenenza si sciogla o non partecipi all'attività ufficiale.

Regolamento generale nazionale

Lo svincolo sarà operante 24 ore dopo la comunicazione al livello territoriale di appartenenza.

I giocatori ai quali sia stato concesso lo svincolo, possono richiedere un nuovo tesseramento per una diversa Società, ma non possono, nel corso della stessa stagione sportiva, tesserarsi nuovamente con la Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo.

TITOLO IV – L'ATTIVITA' SPORTIVA

art. 11 L'ATTIVITA' SPORTIVA

Il Consiglio Nazionale della Lega Pallavolo formulerà annualmente e prima dell'inizio della stagione sportiva gli indirizzi di svolgimento dell'Attività Ufficiale.

La Lega Pallavolo promuove e coordina attività che possono assumere le seguenti valenze:

- Campionati/Coppe regolari: complesso di gare che si organizza periodicamente per assegnare il titolo di campione a una delle società partecipanti; detti campionati possono essere organizzati per categorie aventi requisiti omogenei di partecipazione, quali limiti di età, sesso, preparazione sportiva specifica;
- Tornei, Manifestazioni: serie di gare con eliminatorie e graduatoria finale tra squadre; attività di propaganda e promozione dello sport, che si svolge in forma occasionale e con l'intento di avvicinare la popolazione allo sport.

art. 12 ANNO SPORTIVO

L'anno sportivo della Lega Pallavolo UISP ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

art. 13 SVOLGIMENTO GARE

1. Le gare ufficiali della Lega Pallavolo devono essere dirette da un Giudice di gara della Lega Pallavolo UISP.
2. Sono ammessi sul terreno di gioco, per ciascuna Società, purché regolarmente tesserati, oltre ai giocatori previsti, il Dirigente accompagnatore, l'allenatore, il vice allenatore, il medico sociale e il fisioterapista.
3. Il Dirigente: in assenza dei Dirigenti è il Capitano a rappresentare a tutti gli effetti la Società. La presenza del Dirigente o dell'Allenatore è obbligatoria per le categorie di età inferiore ai 18 anni.
4. Almeno 20 minuti prima dell'inizio ufficiale della gara, il Dirigente o il Capitano deve presentare al Giudice di gara le tessere dei giocatori e dei Dirigenti, i documenti di identificazione e la distinta gara nella quale siano indicati i nominativi dei giocatori, con a fianco il numero di tessera UISP

Regolamento Generale Nazionale - approvato dall'Assemblea Nazionale il 09.12.12

Regolamento generale nazionale

- (cartellino Tecnico) e quello delle maglie da gioco. Non potranno essere ammessi al terreno di gioco gli Atleti e i Dirigenti che non siano in possesso del documento di identità.
5. I giocatori trascritti a referto, non potranno prendere parte ad incontri per conto di un'altra formazione della medesima Società partecipante allo stesso Campionato.
 6. Il termine massimo di attesa per la prestazione sul campo di gioco delle squadre è fissato in 30 minuti. Le Leghe Pallavolo Territoriali hanno facoltà di modificare tale termine in relazione a disposizioni concernenti l'uso degli impianti sportivi.
 7. I giocatori dovranno presentarsi in campo con la divisa di gioco uniforme nel colore con eccezione del libero, e numerate davanti e dietro. E' ammessa la numerazione da uno a novantanove.

art. 14 ASSENZA DEL GIUDICE DI GARA DESIGNATO

1. Se all'ora ufficiale d'inizio della gara il Giudice di gara designato non fosse presente sul campo, le due squadre dovranno attenderlo per un periodo di 30 minuti. Solo allora le Società dovranno affidare la direzione della gara ad un altro Giudice di gara UISP presente sul campo. La Società che rifiutasse di accettare la direzione di gara da parte di un Giudice di gara UISP presente sul campo ma non designato, sarà considerata rinunciataria.
2. Nell'eventualità che sul campo non fossero presenti Giudici di gara UISP le due Società dovranno affidare la direzione della gara ad un tesserato UISP su cui preventivamente troveranno accordo. In tal caso le due Società dovranno sottoscrivere dichiarazione a referto.
3. Qualora il Giudice di gara designato si presentasse a gara iniziata oltre i 30 minuti, non potrà svolgere le proprie mansioni.

art. 15 OBBLIGO A DISPUTARE LE GARE

Le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e condurre a termine le gare.

La violazione di tale disposizione sarà considerata infrazione disciplinare grave. In caso di inosservanza dell'obbligo, qualunque reclamo presentato dal sodalizio che non abbia iniziato o portato a termine la gara, sarà automaticamente dichiarato inammissibile.

Le Società tramite il Dirigente accompagnatore ufficiale o il Capitano potranno presentare al Giudice di gara le proprie osservazioni su particolari eventi contrari ai Regolamenti della Lega Pallavolo o alle regole di gioco o comunque a loro parere influenti sul regolare svolgimento della gara.

art. 16 ANDAMENTO IRREGOLARE DELL'INCONTRO

Se si verificano eventi che influiscono sul regolare svolgimento dell'incontro, e in caso di incidenti all'interno della palestra, il Giudice di gara può proseguire pro forma e/o sospendere l'incontro temporaneamente per ristabilire l'ordine.

Pertanto la gara potrà non essere omologata.

art. 17 OMOLOGA DELLE GARE E DEI CAMPIONATI

I risultati di ogni incontro diverranno ufficiali solo dopo esser stati omologati dalla competente Commissione Gare o Giudicante.

Avverso la decisione della Commissione Gare o Giudicante è ammesso il ricorso ai competenti organi della Lega Pallavolo secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

I risultati omologati non possono essere in alcun caso contestati o modificati, nel momento in cui sia stato proclamato la classifica finale del girone o fase del Campionato.

art. 18 COMMISSARI DI CAMPO

Il componente della commissione Giudicante di concetto con il presidente di lega può designare tesserati di loro fiducia in veste di Commissari di Campo per assistere ad incontri ufficiali con l'incarico di riferire sull'andamento della gara.

I Commissari di Campo possono essere richiesti anche dalle Società. In tal caso la spesa relativa è a carico della Società richiedente.

art. 19 SEGNAPUNTI

Le Società ospitanti sono obbligati a mettere a disposizione un segnapunti regolarmente tesserato UISP e che abbia sostenuto regolare corso formativo.

Qualora la Società non fosse in grado di fornire il segnapunti, l'incarico potrà essere assunto da altro tesserato UISP ritenuto idoneo dal Giudice di gara. In caso di assenza di persona ritenuta idonea, il compito sarà svolto dal Giudice di gara. In questo caso sarà facoltà della Commissione Giudicante applicare un provvedimento disciplinare nei confronti della società.

art. 20 NORME GENERALI PER I CAMPIONATI

La programmazione dei Campionati e le modalità organizzative di svolgimento, nel rispetto delle norme emanate dal Consiglio Nazionale, devono essere comunicate all'inizio della stagione sportiva e comunque prima dell'inizio del Campionato (Parte II, Titolo IV, art. 13).

1. Un Campionato è valido solo se prevede la partecipazione di almeno 4 squadre.
2. La formula di svolgimento dei Campionati e delle Coppe è a discrezione della Lega o del Coordinamento che li organizza.
3. Punteggio e classifica. Per ogni incontro di Campionato il punteggio in classifica viene assegnato secondo le norme nazionali. In caso di vittoria 3a0 o 3a1, vengono assegnati tre punti alla squadra vincente e nessun

Regolamento generale nazionale

- punto alla perdente. In caso di vittoria 3a2 vengono assegnati due punti alla squadra vincente ed uno alla squadra perdente.
4. Qualora una squadra si ritirasse dal Campionato o da una Rassegna, o ne venga esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate dalla Società ritirata o esclusa.
 5. Parità in classifica. Ove nel punteggio di classifica finale due o più squadre risultino alla pari la graduatoria sarà così stabilita:
 - a. Quoziente sets. In base al più favorevole quoziente tra i sets vinti e quelli perduti.
 - b. Quoziente punti. In caso di parità del quoziente sets la graduatoria sarà stabilita in relazione al più favorevole quoziente tra i punti realizzati e quelli subiti.
 6. Ritiro prima dell'inizio dei Campionati. La Società che si iscrive ad un Campionato e non vi partecipa, per cause e responsabilità proprie, perde il diritto al rimborso delle spese di iscrizione e del deposito cauzionale.
 7. Ritiro durante il Campionato. Il ritiro dal Campionato fa perdere il diritto del rimborso della quota di iscrizione, delle tasse gara, del deposito cauzionale e comporta una sanzione che sarà di volta in volta stabilita secondo le particolarità del caso. Qualora una squadra si ritirasse dal Campionato o da una Rassegna, o ne venga esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate dalla Società ritirata o esclusa.
 8. Referti gara. Di ogni gara ufficiale viene compilato a cura del collegio arbitrale un referto gara sottoscritto da entrambi i Capitani prima dell'inizio dell'incontro ed al termine della gara dal segnapunti dal secondo e dal primo arbitro.
 9. E' dovere di ogni Società sportiva prendere visione delle comunicazioni ufficiali nelle modalità previste dalla Lega Pallavolo di competenza.
 10. Le richieste di: spostamento data, cambi campo, anticipo e posticipo gara, devono essere inoltrate alle Leghe Pallavolo di competenza entro l' 8° giorno antecedente l'incontro e devono avere l'approvazione dei competenti organi della Lega Pallavolo. Non sono consentiti arbitrari cambi di campo da parte della Società ospitanti. Sono ammessi i cambi di campo e spostamento solo per motivi eccezionali e comprovati e concordati con la Lega Pallavolo. Tutte le gare devono essere disputate entro e non oltre la data prefissata per il termine del Campionato.

art. 21 ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI UFFICIALI

Campionati, tornei, coppe e manifestazioni, di livello territoriale, regionale, interregionale e nazionale rispettano (fatte salve le esigenze dei comitati organizzatori concordate con la lega nazionale) i regolamenti emanati dalla Lega nazionale pallavolo; le manifestazioni vengono effettuate in piena

Regolamento generale nazionale

autonomia dai comitati organizzatori che potranno emanare specifiche norme anche di carattere sperimentale per effettuare le proprie manifestazioni.

1. CAMPIONATI TERRITORIALI

La formula, il numero dei gironi e l'organizzazione dei Campionati Territoriali è di competenza della Lega Pallavolo Territoriale interessata che stabilirà la relativa normativa all'inizio della stagione sportiva tenendo conto di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale della Lega Pallavolo.

Nella emanazione della normativa che stabilisce la formula e l'organizzazione dei Campionati (siano essi a girone unico o a più fasi) non potranno essere in alcun caso derogate le seguenti disposizioni:

Un Campionato è ritenuto tale e pertanto valido solo se prevede la partecipazione di almeno 4 squadre, con articolazione della formula di svolgimento che preveda lo scontro diretto tra tutte le squadre partecipanti, con gare di andata e ritorno.

I passaggi tra diverse fasi o fra diversi livelli devono essere garantiti per diritti sportivi acquisiti durante l'attività sportiva in corso.

I termini e i tempi stabiliti dagli Organi Nazionali per lo svolgimento dei Campionati devono essere tassativamente rispettati.

La vincitrice dei Campionati Territoriali acquisisce l'opportunità di partecipare alla fase Nazionale.

2. CAMPIONATI REGIONALI

2.1. Le Leghe Regionali e/o Coordinamenti possono organizzare propri Campionati e Coppe, la cui vincitrice ha l'opportunità di partecipare alla fase Nazionale.

2.2. La normativa riguardante lo svolgimento dei Campionati Regionali sarà stabilita dalla Lega Pallavolo e/o Coordinamento Regionale, all'inizio della stagione sportiva tenendo conto di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale della Lega Pallavolo. Tutte le gare dei Campionati Regionali dovranno svolgersi in orari che permettano alla Società ospitata di raggiungere la sede stabilita per la gara.

3. CAMPIONATI INTERREGIONALI

3.1. Le Leghe Regionali e/o Coordinamenti possono collaborare tra loro per organizzare Campionati e Coppe Interregionali, per maggior promozione della Pallavolo UISP, previa approvazione della Lega Nazionale.

4. CAMPIONATI NAZIONALI

4.1. I Campionati Nazionali sono organizzati dalla Lega Pallavolo Nazionale che stabilisce il numero delle squadre e le normative riguardanti lo svolgimento dei medesimi.

Regolamento generale nazionale

- 4.2. Ai Campionati Nazionali partecipano le squadre vincitrici dei Campionati, Territoriali, e delle Coppe Regionali/Interregionali tenuto conto dei posti disponibili.
- 4.3. Alla Coppa Italia Nazionale nello spirito dello sport per tutti possono partecipare tutte le Società che ne faranno richiesta.

5. CLASSIFICAZIONE DEI GIOCATORI PER I CAMPIONATI UFFICIALI E LE RASSEGNE

Il Consiglio Nazionale della Lega Pallavolo determina di anno in anno la classificazione dei giocatori. Per i campionati giovanili, il compimento del limite di età si intende esteso all'intera stagione sportiva, dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

6. LIMITI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

Il Consiglio Nazionale della Lega Pallavolo determina di anno in anno all'inizio di ogni stagione i limiti di partecipazione ai Campionati (Categorie, altezza rete ecc.), le norme tecniche generali per lo svolgimento dei Campionati stessi nonché quelle relative ai Campionati Nazionali e alle Coppa Italia.

art. 22 FACOLTA' DELLA LEGA PALLAVOLO

La Lega Pallavolo competente territorialmente per i Campionati può in ogni momento, per la sola parte organizzativa, predisporre modifiche e variazioni che si rendano a suo giudizio necessarie al loro svolgimento.

art. 23 CAMPIONATI MASCHILI, FEMMINILI E GIOVANILI

Nei Campionati, Tornei e Rassegne della categoria "AMATORI" non sono ammessi tesserati FIPAV o di altre federazioni estere o tesserati FIVB.

Nei Campionati, Tornei e Rassegne della categoria "OPEN", è consentita la partecipazione di atleti tesserati FIPAV.

Nei Campionati, Tornei e Rassegne della categoria "Giovanili", è consentita la partecipazione di atleti tesserati FIPAV.

art. 24 CAMPIONATI AMATORIALI DI PALLAVOLO MISTA

Campionati, Tornei e Rassegne di Pallavolo Mista sono riservati esclusivamente ai tesserati UISP. Ogni squadra può impiegare due tesserati FIPAV, ossia atleti che siano scesi in campo in un campionato FIPAV regolare, nella Stagione sportiva in corso, con il limite tassativo del più elevato campionato provinciale di appartenenza. E' consentito impiegare un giocatore per ogni sesso, oppure due di sesso femminile.

PARTE TERZA – NORMATIVA DI DISCIPLINA

TITOLO I – LA DISCIPLINA

art. 1 DOVERI DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

Le Società affiliate ed i tesserati sono soggetti all'osservanza dei Regolamenti e degli Statuti della Lega Pallavolo e dell'Associazione in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Ad essi è fatto obbligo di tenere un comportamento di lealtà sportiva dentro e fuori dal terreno di gioco, che non sia comunque lesivo per l'Associazione, i suoi Organi Dirigenti ed i Quadri Tecnici.

I legali rappresentanti delle Società o i tesserati non possono adire le vie legali contro terzi tesserati per la Lega Pallavolo, se non preventivamente autorizzati dagli Organi competenti della Lega Pallavolo.

art. 2 ILLECITO SPORTIVO

1. Rispondono di ILLECITO SPORTIVO le Società ed i loro Dirigenti e tesserati, i quali si rendano responsabili o consentano atti che possano alterare lo svolgimento od il risultato di una o più gare, od altri atti che comunque possano influire sulla regolarità di un Campionato o Rassegna.
2. Le Società, i loro Dirigenti ed i tesserati, hanno il dovere in presenza di quanto detto al precedente comma, di segnalare con tempestività agli Organi della Lega Pallavolo di competenza, quanto a loro conoscenza diretta o indiretta, i su detti organi procederanno di conseguenza agli opportuni accertamenti ed agli eventuali provvedimenti.
3. Gli Organi della Lega Pallavolo possono comunque intervenire d'ufficio su casi di ILLECITO SPORTIVO, anche se non esplicitamente denunciati o segnalati dai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

art. 3 RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

1. Le Società possono essere ritenute responsabili, anche a titolo di responsabilità oggettiva, nei casi previsti dal presente Regolamento.
2. I tesserati e le persone indicate negli articoli precedenti, rispondono delle infrazioni commesse ai Regolamenti e possono essere chiamate a rispondere delle proprie azioni nei confronti di tutti i tesserati e gli organi dell'Associazione.
3. Le Società ed i loro legali rappresentanti sono comunque responsabili dei propri tesserati, dei danni commessi prima durante e dopo le gare a titolo di dolo alle persone o alle cose.

Regolamento generale nazionale

4. La non conoscenza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi della Lega Pallavolo competente non può essere invocata a nessun effetto.

I comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione e affissione nella sede della Lega Pallavolo di competenza.

art. 4 FACOLTA' DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA DELLA LEGA PALLAVOLO

Verificandosi nel corso di una gara fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi Disciplinari stabilire se essi abbiano avuto decisiva influenza sulla regolarità della gara ed ad assumere i necessari provvedimenti.

TITOLO II – LE SANZIONI

art. 5 PUNIZIONE SPORTIVA (perdita della gara)

1. La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente o impedito il regolare svolgimento di una gara, subisce la perdita della gara stessa con il punteggio di massimo sfavore.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alla Società che fa partecipare alla gara giocatori o giocatrici squalificati, o che comunque non abbiano titolo per prendervi legittimamente parte. La posizione irregolare dei giocatori o giocatrici determina comunque la punizione sportiva.
3. Non comportano la punizione sportiva, ma le sanzioni previste dai susseguenti articoli del presente Regolamento, le infrazioni ad obblighi che comportino meri adempimenti formali.

art. 6 SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'

1. Le Società che si rendano responsabili della violazione dei Regolamenti, Statuti e ogni altra Norma emanata dalla Lega Pallavolo, nonché di ogni altra disposizione ufficiale, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - o Richiamo
 - o Ammonizione
 - o Ammonizione con diffida
 - o Sanzione pecuniaria
 - o Squalifica a tempo determinato
 - o Sospensione cautelare
 - o Inibizione a tempo determinato
 - o Radiazione
2. Alle Società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dal presente Regolamento.

Regolamento generale nazionale

3. Alle Società che consentano la partecipazione alle gare di giocatori che risultino non aventi titolo legittimo a prendervi parte, viene inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per tutte quelle gare in cui hanno partecipato nel corso del medesimo Campionato in posizione di irregolarità.

art. 7 SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

I Dirigenti ed i giocatori o giocatrici che si rendono responsabili della violazione dei Regolamenti, Statuti e Norme di partecipazione, nonché di ogni altra disposizione ufficiale emanata dalla Lega Pallavolo, sono punibili, secondo natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- Richiamo
 - Ammonizione
 - Ammonizione con diffida
 - Squalifica a tempo determinato
 - Sospensione cautelare
 - Inibizione a tempo determinato
 - Radiazione
1. Ai giocatori o giocatrici che si tesserano e partecipano ad attività per più di una Società, si applica la squalifica non inferiore a un mese. Il tesseramento viene di fatto convalidato al momento della partecipazione al gioco.
 2. Ai giocatori o giocatrici che partecipano ad una gara avendo a carico provvedimento di squalifica o inibizione in corso, viene inflitta una squalifica doppia rispetto a quella già sanzionata cumulabile con il precedente provvedimento disciplinare.

Nel caso che tale infrazione sia commessa da giocatori delle Categorie Giovanili, tale termine non è tassativo, ma spetterà agli Organi Disciplinari, valutare l'infrazione in considerazione della limitata responsabilità.

Le stesse sanzioni sono applicate ai Dirigenti che si rendano responsabili (oggettivamente e soggettivamente) dei fatti di cui ai punti 2 e 3 con l'aggravante del doppio della sanzione se detti fatti sono inerenti alle Categorie Giovanili.

art. 8 NON IMPUGNABILITA' DELLE SANZIONI

1. Non possono essere impugnate, di fronte agli Organi Disciplinari di Appello, le squalifiche fino a due giornate di gara o fino a 15 giorni, in caso di squalifica a tempo determinato, salvo documentabili i casi di errori di persona.
2. Non sono impugnabili parimenti le ammende per inadempienze formali e quelle, comunque motivate, fino a € 60,00, salvo comprovati casi di errore.

art. 9 SOSPENSIONE CAUTELARE

Gli Organi della Disciplina sportiva possono disporre in via cautelare, la sospensione di ogni attività a carico di tesserati nei cui confronti è istituito o è in

Regolamento generale nazionale

corso di espletamento un provvedimento disciplinare. La sospensione cautelare ha durata massima di un (1) mese.

art. 10 LA RECIDIVITA'

La Società, il giocatore ed il tesserato in genere che, dopo aver subito nel corso della medesima stagione sportiva una sanzione disciplinare per una qualsiasi violazione delle norme statutarie, regolamentari, nonché disposizioni emanante dai Comitati di competenza, ne commetta altre della stessa natura, è passibile di un aggravamento della sanzione. Per gravi atti di violenza, i limiti e l'entità della sanzione, sono fissati dagli Organi Disciplinari della Lega Pallavolo.

art. 11 ESECUZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comitato ufficiale, salvo quanto previsto dai susseguenti punti del presente articolo e dall'articolo 13.
2. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara, dovrà scontare la sanzione nelle gare ufficiali del Campionato e nella squadra cui partecipava e giocava quando ha commesso la infrazione punita con la squalifica.
3. Le gare, ove le sanzioni a carico di tesserati squalificati per una o più giornate di gara si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. Non può, però essere ritenuta scontata la squalifica di un tesserato nel caso di gara a cui la propria squadra abbia rinunciato o sia stata considerata rinunciataria.
4. Le sanzioni di squalifica o inibizione per una o più giornate di gara che non possono essere scontate interamente nella stagione sportiva in cui sono state inflitte, debbono essere scontate nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Società.
5. I tesserati colpiti da provvedimento di squalifica o inibizione a tempo determinato, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Lega Pallavolo fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione.
6. I tesserati che si rendessero responsabili della violazione di quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 13, subiranno le sanzioni previste allo scopo nel presente Regolamento.
7. Tutti i provvedimenti si presumono conosciuti alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.

art. 12 SQUALIFICA O INIBIZIONE AUTOMATICA

E' facoltà dei competenti Organi della Lega Pallavolo applicare la norma della squalifica automatica per una giornata di gara, per i tesserati squalificati.

In tal caso la squalifica automatica di una giornata dovrà scontarsi nella gara successiva.

Resta salvo il diritto degli Organi Disciplinari di erogare una sanzione maggiore, la quale sarà evidenziata dal Comunicato ufficiale.

art. 13 SQUALIFICA PER SOMMA DI AMMONIZIONI

Nel corso di un medesimo Campionato è facoltà della Lega di competenza cumulare le sanzioni comminate.

art. 14 LA RIABILITAZIONE

I competenti Organi Nazionali possono, in particolari casi, riabilitare tesserati colpiti da squalifica o inibizione a tempo determinato, quando concorrano le seguenti condizioni:

1. che siano sanzioni superiori ad un anno;
2. che il tesserato abbia scontato almeno la metà della sanzione disciplinare inflittagli;
3. che vi sia comunque il parere favorevole degli Organi Disciplinari che hanno erogato la sanzione.

TITOLO III – GLI ORGANI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA

art. 15 ORGANI DELLA DISCIPLINA

la Lega Pallavolo UISP garantisce l'osservanza di tutte le norme statutarie e regolamentari attraverso i seguenti Organi Disciplinari:

1. Gli Organi di prima istanza sono le Commissioni Giudicanti istituite e funzionanti presso le Leghe Pallavolo Territoriali
2. Gli Organi di seconda istanza, sono le Commissioni Giudicanti istituite e funzionanti presso le Leghe Pallavolo Regionali.
3. L'Organo di terza istanza la Commissione Nazionale Disciplinare e Giudicante. Che è altresì organo di unica istanza per i provvedimenti riguardanti l'operato dei Dirigenti della Lega Pallavolo, e lo svolgimento dei Campionati Nazionali.

art. 16 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA

1. COMMISSIONI GIUDICANTI (prima istanza)

Sono composte da 1 a 3 membri, di cui uno assume la veste di Responsabile, nominato dal Presidente della Lega Territoriale. I loro membri non possono ricoprire l'incarico di Presidente della Lega Pallavolo Territoriale.

2. COMMISSIONI DISCIPLINARI (seconda istanza)

Sono composte da 3 a 5 membri di cui uno assume la veste di Responsabile, nominato dal Presidente della Lega. La carica dei membri è incompatibile con l'appartenenza a Commissioni di prima istanza, ed inoltre non possono ricoprire l'incarico di Presidente della Lega Pallavolo Regionale.

3. COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINARE

La Commissione Nazionale Disciplinare è composta da almeno 3 membri, nominati dal Presidente della Lega Nazionale Pallavolo, di cui uno assume la veste di responsabile, si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale della Lega Pallavolo e alla sua presenza. Essa rimane in carica non oltre il mandato Presidenziale, può avvalersi nella sua opera del contributo di esperti esterni. In veste di Organo di unica istanza la Commissione può essere integrata da tutti i membri del Consiglio Nazionale della Lega Pallavolo. I membri non possono ricoprire l'incarico di Presidente Nazionale.

art. 17 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA

1. Le Commissioni devono deliberare in presenza della maggioranza dei loro membri;
2. qualora si verifichi l'assenza del Responsabile, sarà il membro più anziano ad assumere tale compito;
3. in caso di discordanza fra i membri, si dovrà votare a maggioranza. Il voto del Responsabile diventa determinante in casi di parità;
4. alle riunioni delle Commissioni Disciplinari (seconda istanza), dovrà partecipare, senza diritto di voto, un membro rappresentante della Commissione Giudicante interessata;
5. le riunioni della Commissione Nazionale Disciplinare e Giudicante in veste di Organo di unica istanza, saranno valide solo se presente la maggioranza dei componenti previsti.

art. 18 COMPETENZE DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA

1. Organi di prima istanza.

Gli Organi di prima istanza hanno competenza per quanto concerne: la regolarità di svolgimento delle gare, salvo le decisioni tecniche e disciplinari prese dall'Arbitro in campo a norma del Regolamento;

- 1.1. la posizione regolare dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
- 1.2. le sanzioni disciplinari da adottare verso le Società ed i tesserati in base ai referti di gara;
- 1.3. la regolarità dei tesseramenti;
- 1.4. gli illeciti sportivi.

2. Organi di seconda istanza.

Le Commissioni Disciplinari hanno competenza sui reclami e i ricorsi avverso le decisioni degli organi disciplinari di prima istanza, oltre alla regolarità di svolgimento dei Campionati Regionali/interregionali.

3. Organo di terza istanza.

È costituita presso la Lega Pallavolo Nazionale, la Commissione Nazionale Disciplinare e Giudicante. Tale organo opera a livello centrale, esamina i ricorsi in terza istanza e delibera in via definitiva con decisione inappellabile secondo le modalità specificate dal Regolamento. La Commissione Nazionale Disciplinare e Giudicante è preposta all'esame dei ricorsi circa le decisioni assunte dalle Commissioni Disciplinari; e dei procedimenti a carico di Dirigenti della Lega Pallavolo.

TITOLO IV – I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

art. 19 APERTURA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

I procedimenti disciplinari vengono aperti:

1. Organi di prima istanza

1.1. D'UFFICIO

1.1.1. sulla base dei documenti ufficiali

1.2. SUL RECLAMO DELLA SOCIETA'

1.2.1. regolarità di svolgimento delle gare;

1.2.2. posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;

2. Organi di seconda istanza

2.1. D'UFFICIO – Sulla base dei documenti ufficiali;

2.2. SU RECLAMO DI PARTE – Avverso le decisioni adottate dagli Organi di prima istanza;

SU RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PALLAVOLO COMPETENTE, con decisione a maggioranza del Consiglio

3. Organo di terza istanza

I procedimenti di cui all'art. 19 possono essere impugnati davanti alla Commissione Nazionale Disciplinare e Giudicante solo se il ricorrente è in grado di presentare nuovi e sostanziali elementi per il giudizio rispetto al precedente livello di esame o è in grado di provare irregolarità procedurali e di diritto, nei precedenti procedimenti, oppure si è giudicato in base a prove riconosciute in seguito false.

Qualora queste circostanze non si verificano, l'esame del ricorso è precluso. Non possono inoltre essere presi in esame reclami già in precedenti istanze per vizio di forma.

I procedimenti sono instaurati:

1. SU RECLAMO DI PARTE
2. SU RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PALLAVOLO COMPETENTE con decisione a maggioranza del Consiglio
3. SU RICHIESTA DELLE SOCIETA', quando 1/5 delle Società affiliate ritiene che vi siano state violazioni dei Dirigenti della Lega Pallavolo.

art. 20 NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati a presentare reclamo, in base alla normativa stabilita dal presente Regolamento, le Società, i tesserati, gli organi della Lega Pallavolo e i Comitati ai vari livelli. Per presentare reclamo occorre avervi interesse diretto. Quando vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le Società e i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse, compreso l'interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità appresso indicate:

1. debbono essere preannunciati dal Capitano o dal Dirigente accompagnatore della squadra al primo Giudice di gara, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo Giudice di gara è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio sul referto ed il Capitano e/o Dirigente accompagnatore della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile. Sempre a pena di inammissibilità, entro quindici minuti dalla fine della gara, il reclamo deve essere confermato per iscritto dal Capitano e/o Dirigente al primo Giudice di gara e deve essere versata entro 48 ore dalla chiusura del referto presso gli uffici della Lega Pallavolo competente la relativa tassa di reclamo unitamente alla lettera raccomandata redatta in carta intestata della società e firmata dal Legale rappresentante o suo delegato, in duplice copia di cui uno alla competente Commissione Giudicante e l'altra al sodalizio avversario. La controparte può, in un tempo massimo di 7 giorni dalla data del ricevimento di copia di reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla Commissione Giudicante. Per reclami riguardanti eventi, fatti o casi verificati o scoperti in seguito alla chiusura del referto, le modalità sono le seguenti: pagamento della tassa reclamo, invio della lettera raccomandata redatta con le stesse modalità del precedente comma; la controparte ha 7 giorni di tempo per presentare le proprie contro deduzioni. Non è comunque possibile procedere ad un reclamo con questa modalità se la gara è, nel frattempo, stata ufficialmente omologata.
2. Reclami presso la Commissione Giudicante (seconda istanza). I reclami avverso le decisioni di prima istanza delle commissioni giudicanti e gare,

Regolamento generale nazionale

contenute nei comunicati ufficiali, devono essere inviati per raccomandata o consegnati a mano e possono essere accettati solo se prodotti prima della pubblicazione del successivo comunicato ufficiale, trascorso tale termine, le decisioni si intendono accettate da tutte le parti che ne hanno interesse; (presentati in seconda istanza devono essere inviati per raccomandata o consegnati entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportando le decisioni su cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, queste dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata. La ricevuta attestante tale invio dovrà essere allegata, alla tassa reclamo. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro 7 giorni dal ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie comunicazioni.

3. Reclami presso la Commissione Nazionale Disciplinare e Giudicante (terza istanza). Le Società o comunque gli aventi diritto che intendono interporre appello dinanzi la Commissione Nazionale Disciplinare, devono presentare il proprio esposto entro 15 giorni dalla pubblicazione della decisione di seconda istanza. La Società chiamata in causa può, entro il tempo massimo di cinque giorni, inviare direttamente alla Commissione Nazionale Disciplinare una memoria con le proprie deduzioni. In tutte le istanze di giudizio non sono ammessi reclami redatti senza motivazione o comunque in forma generica e approssimativa.

La mancata osservanza delle modalità specificate nel presente articolo e, in particolare, l'omesso pagamento della tassa reclamo, il mancato invio della copia del reclamo alla controparte, la mancata presentazione della ricevuta attestante tale invio, nonché l'omesso preannuncio per i reclami in prima istanza e il mancato rispetto dei termini di presentazione dei reclami, costituiscono vizio di forma e precludono l'esame dei reclami stessi. I termini di presentazione, qualora scadessero in giorno festivo, vengono prorogati al primo giorno feriale successivo a quello di scadenza.

Le decisioni prese dalle commissioni giudicanti devono essere rese pubbliche ed allegate ai comunicati ufficiali emanati dalle leghe del rispettivo livello, le decisioni di seconda e terza istanza devono essere pubblicate integralmente nei comunicati ufficiali dei livelli inferiori che hanno giudicato i casi in questione.

art. 21 TASSE RECLAMO

Tutti i reclami devono essere accompagnati dalla relativa tassa.

Le tasse di accompagnamento ai reclami sono così fissate:

- Prima istanza € 60,00
- Seconda istanza € 150,00
- Terza istanza € 400,00

Per i reclami presentati dagli organi della Lega Pallavolo o dai Comitati non è previsto il pagamento di alcuna tassa.

Regolamento Generale Nazionale - approvato dall'Assemblea Nazionale il 09.12.12

Regolamento generale nazionale

Le tasse dei reclami accolti vengono restituite. Vengono invece incamerate in ogni caso diverso.

art. 22 PUBBLICITA' DELLE DECISIONI

Tutte le decisioni adottate, con criterio inappellabile, dalla Commissione Nazionale Disciplinare e Giudicante, vengono comunicate in via informatica o con lettera raccomandata al ricorrente e alla Lega Pallavolo o Comitato Territoriale. La Lega Pallavolo o Comitato Territoriale hanno l'obbligo di riportare la decisione assunta, per intero, sul primo bollettino ufficiale pubblicato dopo il ricevimento della comunicazione.

art. 23 RECLAMI CON PROCEDURA DI URGENZA

1. Per i soli reclami inerenti la regolarità dello svolgimento delle gare o la posizione irregolare dei giocatori alle medesime, può essere adottata la procedura d'urgenza;
2. La procedura d'urgenza è obbligatoria quando il reclamo è influente per il proseguimento regolare della manifestazione;
3. I termini per la presentazione dei reclami di urgenza (con tutte le procedure previste per i reclami ordinari) sono per ogni istanza due giorni dalla data della gara o del Comitato Ufficiale cui si riferisce;
4. Per i reclami con procedura d'urgenza la tassa è doppia di quella prevista all'articolo 21.

art. 24 EROGAZIONE DELLE SANZIONI

L'entità delle sanzioni disciplinari ed economiche, per le infrazioni e violazioni ai Regolamenti, statuti, nonché norme ufficiali emanate dalla Lega Pallavolo, da parte di Società e tesserati, è decisa dai componenti Organi disciplinari con le seguenti normative ed importi massimi:

1. TESSERATI

- | | | |
|---|---|-------|
| a) Tesseramento UISP non regolamentare | | |
| ▪ Sospensione a tempo | | |
| ▪ Multa | € | 60,00 |
| b) Tecnici | | |
| b1) tesseramento UISP non regolamentare | | |
| ▪ Sospensione a tempo | | |
| ▪ Multa | € | 60,00 |
| b2) mancato tesseramento Tecnici | | |
| ▪ Sospensione a tempo | | |
| ▪ Multa | € | 90,00 |
| b3) assenza di abilitazione tecnica | | |
| ▪ Sospensione a tempo | | |

Regolamento generale nazionale

- Inibizione a svolgere mansioni tecniche
- Multa € 120,00
- c) Atleti
 - c1) tesseramento UISP non regolamentare
 - Perdita della gara
 - Squalifica dell'Atleta
 - Multa € 90,00

N.B. – Tutti i casi previsti ai precedenti punti 1, a-b-c, comportano l'automatica sospensione a tempo del Presidente della Società.

2. RESPONSABILITA' OGGETTIVA DELLA SOCIETA'

- a) Invasione di campo
 - Perdita della gara
 - Penalizzazione di 3 punti in classifica generale
 - Multa € 120,00 a € 180,00
- b) Eventi che determinano andamento irregolare della gara con intenzione o proseguimento pro-forma
 - Perdita della gara
 - Squalifica dei tesserati coinvolti ed identificati
 - Penalizzazione di 3 punti in classifica generale
 - Multa alla Società da € 120,00 a € 180,00
 - Multa alla ospitante da € 120,00 a € 180,00
- c) Assedio allo spogliatoio del Giudice di gara
 - Squalifica dei tesserati coinvolti ed identificati
 - Multa alla Società da € 120,00 a € 240,00
 - Multa alla ospitante da € 120,00 a € 240,00
- d) Aggressione nei confronti del D.G. prima e durante la gara ed impedimento a condurre a termine un incontro
 - Perdita della gara
 - Penalizzazione di 3 punti in classifica generale
 - Multa alla Società da € 240,00 a € 600,00
 - Multa alla ospitante da € 240,00 a € 600,00
- e) Aggressione ad un Atleta avversario o della stessa squadra prima, durante e dopo lo svolgimento di una gara
 - Perdita della gara
 - Squalifica dei tesserati coinvolti
 - Multa alla Società da € 240,00 a € 600,00
- f) Aggressione nei confronti del Direttore di Gara ad incontro concluso
 - Squalifica dei tesserati coinvolti ed identificati
 - Multa alla Società da € 240,00 a € 600,00
 - Multa alla ospitante da € 240,00 a € 600,00
- g) Rinuncia a disputare una gara
 - g1) con preavviso scritto e presa dell'atto dalla Lega Pallavolo
 - Perdita della gara
 - 1° rinuncia multa € 50,00
 - 2° rinuncia penalizzazione 1 punto e multa € 60,00

Regolamento generale nazionale

- 3° rinuncia ed eliminazione e multa € 90,00
- g2) presentazione in campo con numero inferiore di giocatori per la disputa dell'incontro
- Perdita della gara
- 1° rinuncia multa € 80,00
- 2° rinuncia penalizzazione 1 punto e multa € 90,00
- 3° rinuncia eliminazione e multa € 120,00
- g3) senza preavviso
- Perdita della gara
- 1° rinuncia penalizzazione 1 punto e multa € 80,00
- 2° rinuncia penalizzazione 2 punti e multa € 100,00
- 3° rinuncia eliminazione e multa € 150,00
- h) rinuncia alla partecipazione ad un Campionato
- h1) dopo aver effettuato l'iscrizione
- Incameramento della quota di iscrizione
- Multa € 120,00
- h2) dopo la pubblicazione dei calendari
- Incameramento della quota di iscrizione
- Incameramento delle tasse gara versate
- Multa € 240,00

N.B. – I casi descritti ai punti 2, a-b-c-d-e-f, implicano squalifica del Presidente della o delle Società che vedono giudicati responsabili i propri tesserati.

Tutte le sanzioni ai punti 2, a-b-c-d-e-f, sono cumulabili qualora si rendesse responsabile la Società ospitante.

3. COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO

- a) Di tesserati ed Atleti con proteste generalizzate
- Multa alla Società da € 50,00 a € 120,00
- b) Atteggiamenti minacciosi con atti di violenza verbale
- Multa alla Società da € 90,0 a € 300,00
- c) Comportamento antisportivo dei tifosi
- Multa alla Società da € 50,00 a € 120,00

4. ILLECITO SPORTIVO

- a) Qualsiasi atto compiuto da Società, Dirigenti, Atleti e tesserati tendente a falsare il regolare andamento di una gara, di un Campionato, della normale attività sportiva
- Esclusione dal Campionato della Società coinvolte
- Squalifica dei tesserati coinvolti
- Squalifica del Presidente della o delle Società
- Multa da € 180,00 a € 600,00

5. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI

- a) Territoriale e Interterritoriale
 - Rinuncia preavvisata multa € 60,00
 - Mancata presentazione multa € 120,00
- b) Regionale e Interregionale
 - Rinuncia preavvisata multa € 120,00
 - Mancata presentazione multa € 180,00
- c) Nazionale
 - Rinuncia preavvisata multa € 180,00
 - Mancata presentazione multa € 360,00

6. AMMENZE PER INFRAZIONI AGLI ADEMPIMENTI FORMALI

L'entità delle Ammende per infrazioni formali quali il ritardo nella presentazione delle distinte di gara, per il ritardato inizio della gara medesima, per la non regolamentare osservanza delle norme che prevedono l'equipaggiamento (maglie, palloni, ecc.), e tutte le norme che prevedono adempimenti formali, sono stabilite dalle Leghe Pallavolo o Comitanti di competenza all'inizio della stagione sportiva e dovranno essere previste da un minimo di € 30,00 per ogni infrazione commessa.

7. SQUALIFICHE, INIBIZIONI, SOSPENSIONI

L'Entità delle squalifiche, inibizioni e sospensioni od esclusioni dalla attività, sarà decisa di volta in volta, in relazione alla gravità e natura delle infrazioni commesse, dagli Organi della Disciplina competenti.

8. In tutti i casi gli Organi disciplinari dovranno attenersi ad eventuali integrazioni alla tabella sopra riportata, emanate dalla LEGA PALLAVOLO nazionale, comunicate con le norme di partecipazione ai Campionati ed alle Rassegne Nazionali.

PARTE QUARTA - REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE NELLA LEGA NAZIONALE PALLAVOLO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Sulla base delle "Norme e Specifiche sulla Formazione Nazionale", (di seguito: Norme Nazionali) viene istituito il Regolamento Nazionale della Lega Pallavolo per la Formazione dei Quadri Dirigenziali (allenatori, giudici di gara, giudici di gara-formatori, guide tecniche). La Lega Nazionale Pallavolo, di concerto con le Norme sulla formazione nazionale, riconoscerà le attività formative che rispettano il presente Regolamento.

Art. 2

Tutti i corsi di formazione inerenti le figure individuate dal presente regolamento, verranno organizzati rispettando l'art. 14 delle Norme Nazionali.

Art. 3

I piani formativi vengono definiti dal Consiglio Nazionale di Lega sulla base dei bisogni individuati e nel rispetto dell'art. 7 e dell'art. 13 delle Norme Nazionali.

Art. 4

Sulla base dell'art. 15 delle Norme Nazionali il coordinamento della Commissione Formazione è affidato ad un coordinatore nominato dal Consiglio di Lega su proposta del Presidente ed ad essi risponde del proprio operato.

TITOLO II - FIGURE PROFESSIONALI E MODULI FORMATIVI

Art. 5

Le figure professionali individuate dalla Lega Pallavolo sono le seguenti:

1. Allenatore
2. Giudici di gara
3. Formatori Giudici di gara
4. Guide Tecniche

Art. 6 Modulo per allenatori

E' richiesta per accedere a tale qualifica la frequenza ad un corso con i seguenti contenuti:

1. UISP: La nostra Associazione
La storia, l'organizzazione, la *mission*, la *vision*
La Lega Nazionale – Regionale-Territoriale Pallavolo
Il Comitato di appartenenza
L'allenatore di pallavolo: ruolo, funzioni, competenza
2. Teoria e metodologia dell'allenamento
3. Tecnica e didattica dei fondamentali
4. Regole di gioco e interazione arbitrale
5. Tecniche di comunicazione; gestione dei gruppi,
gestione dei conflitti
6. Esame di fine corso

Art.7 Modulo per giudici di gara

E' richiesta per accedere a tale qualifica la frequenza ad un corso con i seguenti contenuti:

1. UISP: la nostra Associazione:
La storia, l'organizzazione, la mission, la vision
2. La Lega Nazionale – Regionale-Territoriale Pallavolo;
il Comitato di appartenenza.
3. L'arbitro di pallavolo: ruolo, funzioni, competenze
4. Studio del regolamento e casistica di gioco
5. Lezioni teoriche e pratiche in palestra (Falli di posizione; muro, palleggio, ecc. ecc.)
6. compilazione del referto di gara
7. Tecniche di comunicazione; gestione dei gruppi, gestione dei conflitti
8. Esame di fine corso

Art.8 Modulo per giudici di gara di Pallavolo sulla Sabbia

E' richiesta per accedere a tale qualifica la frequenza ad un corso con i seguenti contenuti:

- La Pallavolo sulla Sabbia nella Uisp e la mission dei giudici di gara, nell'organizzazione degli eventi
- Regole di gioco e tecnica arbitrale
- Preparazione psicofisica
- Pratica di direzione di gara

Art. 9 Docenti dei corsi

Per i corsi di Allenatore si individuano i seguenti docenti:

1. Il coordinatore della Formazione di Lega
2. Esperti dei processi formativi
3. Medici Sportivi
4. Specialisti dei rispettivi settori di intervento per quanto riguarda gli altri argomenti trattati

Per i corsi di Giudice di gara si individuano i seguenti docenti:

- 1 Il coordinatore della Formazione di Lega
- 2 Formatori Giudici di gara
- 3 Specialisti dei rispettivi settori di intervento per quanto riguarda specifici e peculiari argomenti trattati

Art. 10 Commissione formazione

La Commissione Formazione della Lega Pallavolo è istituita a tutti i livelli (Nazionale, Regionale e Territoriale, la dove è presente). Alla Commissione Formazione a tutti i livelli in ottemperanza dell' Art: 3 e Art. 4 è demandato:

1. Lo sviluppo e la promozione delle politiche formative della Lega

Regolamento generale nazionale

2. La programmazione dei corsi di formazione, per allenatori e giudici di gara, ecc., di stage, di seminari, di workshop
3. Presentazione bilancio preventivo del corso da sottoporre al consiglio ai vari livelli per l'approvazione.

La Commissione è composta da un coordinatore secondo quanto previsto al precedente Art. 4 ed all'interno i componenti del settore tecnico dei giudici di gara ed allenatori. Per particolari argomenti trattati la commissione si può avvalere di esperti di processi formativi. La Commissione coordina e pianifica la formazione di tutte le figure previste al presente regolamento.

TITOLO III – COMMISSIONI E STRUTTURE

SEZIONE I – GIUDICI DI GARA

Art. 11 Ordinamento

Il Settore Giudici di gara della Lega Pallavolo ha quale strumento di coordinamento, la commissione del Settore Giudici di gara ai vari livelli. Il Settore Giudici di gara è formato dagli iscritti all'Albo Nazionale Giudici di gara diviso nei livelli Nazionale, Regionale e Territoriale;

La Commissione dei Giudici di Gara ai livelli territoriale e regionale è composta dal Coordinatore, nominato dal Consiglio di Lega Territoriale su proposta del Presidente, ed ad essi risponde del proprio operato; e da un minimo di 2 persone ad un massimo di 4 nominate dal coordinatore; al livello Nazionale la Commissione dei Giudici di Gara, nominata dal Consiglio Nazionale, è composta da un numero variabile da tre a cinque componenti. Questi designeranno all'interno del gruppo eletto il proprio coordinatore.

Alla Commissione del settore Giudici di Gara a tutti i livelli è demandato:

- la direzione delle gare;
- Il controllo dell'osservanza dei doveri dei Giudici di Gara per l'attuazione della disciplina prevista dal presente Regolamento;

Il Settore Giudici di Gara è istituito ai seguenti livelli:

- Settore Nazionale;
- Settore Regionale;
- Settore Territoriale.

La Commissione Giudici di Gara (ai vari livelli) si riunisce:

- su iniziativa del Coordinatore;
- su convocazione del consiglio della Lega Pallavolo del proprio livello;

La durata in carica della Commissione ai vari livelli è corrispondente a quella degli organi della Lega Pallavolo.

Art. 12 Inquadramento tecnico

I Giudici di gara, devono essere in regola con le norme del tesseramento, iscritti all'Albo ed inquadrati nelle seguenti categorie:

1. **GIUDICI DI GARA** – coloro che:
 - 1.1. abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il sessantacinquesimo; fino al 70° anno di età previo consenso a deroghe sui livelli territoriali;
 - 1.2. abbiano superato, tramite esame, il corso di Giudice di gara al quale hanno partecipato;
 - 1.3. abbiano un comportamento di irrepreensibile condotta civile e sportiva;
 - 1.4. siano in possesso di adeguata certificazione medica ;
 - 1.5. siano in possesso di regolare tesseramento per l'anno sportivo in corso, tessera "D" e tesseramento tecnico, rispettare lo statuto e i regolamenti della UISP, in quanto ruolo tecnico.

2. **GIUDICI DI GARA INTERNAZIONALI** – coloro che abbiano i requisiti riconosciuti dalla Commissione Giudice di gara Nazionale in base alla graduatoria stilata annualmente comprendente le seguenti voci:
 - 1° Anzianità nel ruolo nazionale;
 - 2° Risultanze dei test sulle regole di gioco;
 - 3° Disponibilità alle rassegne nazionali;
 - 4° Valutazione Tecnica;
 - 5° Valutazione comportamentale;
 - 6° Che non abbiano superato il 50° anno di età;
 - 7° La qualifica di Giudice di gara Internazionale ha validità annuale.

3. **FORMATORI GIUDICI DI GARA**

Sono quei tesserati abilitati a tenere corsi di formazione per i nuovi Giudici di gara. Tale qualifica viene mantenuta partecipando ad aggiornamenti e stages periodici indetti dalla Commissione Formazione Nazionale;

4. **GUIDE TECNICHE**

La commissione dei Giudici di gara Nazionale designa con tale qualifica quei tesserati ai quali vengono riconosciute particolari competenze e professionalità. Non necessariamente le Guide Tecniche devono essere Giudici di gara in attività. Tale qualifica viene mantenuta partecipando ad aggiornamenti e stages periodici indetti dalla Commissione Giudici di gara Nazionale, superando gli appositi test di natura tecnica. Le Guide Tecniche rispondono del loro operato direttamente Commissione Nazionale Giudici di gara.

Art. 13 Ruolo dei giudici di gara nazionali

La Commissione Giudici di gara a livello territoriale e regionale può inoltrare alla Commissione Nazionale i nominativi da inserire nel ruolo Nazionale. I requisiti minimi

Regolamento generale nazionale

indispensabili affinché tali proposte siano vagliate sono che i Giudici di gara proposti siano inseriti nell'albo di provenienza da almeno una stagione sportiva e che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età. Devono partecipare obbligatoriamente ai corsi di formazione propedeutici all'inserimento nel ruolo Nazionale riportando risultati soddisfacenti proposti nelle prove d'ingresso proposte.

Il Giudice di gara Nazionale per mantenere il suo ruolo, deve garantire la disponibilità settimanale in modo proporzionale all'attività per il numero di Giudici presenti sul territorio, deve inoltre dirigere incontri nei campionati della Lega o del Comitato Territoriale UISP di appartenenza in modo soddisfacente nell'arco di tutta la stagione sportiva. I Giudici di gara al compimento del sessantunesimo anno di età decadono dal ruolo nazionale.

Art. 14 Ruolo dei giudici di gara internazionali

La Commissione Giudici di gara Nazionali, presenterà annualmente per la ratifica, al Consiglio Nazionale della Lega Pallavolo la graduatoria dei Giudici di gara Nazionali che concorreranno alla costituzione dell'Albo dei Giudici di gara Internazionali secondo i criteri contenuti nello specifico Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale della Lega Pallavolo.

Art. 15 Congedi

Il Settore Giudici di gara ai competenti livelli deve accordare, dietro motivata richiesta per un periodo non superiore ad una stagione sportiva congedi temporanei ai Giudici di gara in attività.

Art. 16 Divisa di gara

La divisa del Giudice di gara della Lega Pallavolo deve essere uniformata su tutto il Territorio Nazionale.

Essa è composta da:

- pantaloni lunghi ;
- felpa a manica lunga con colletto;
- maglietta polo con maniche corte;

La Lega Nazionale fornisce indicazioni specifiche in merito al colore dei citati capi di abbigliamento.

Il giudice di gara è tenuto ad indossare scarpe ginniche adeguate all'ingresso ai campi da gioco.

Art. 17 Incompatibilità

L'esercizio della funzione di Giudice di gara è incompatibile quando si verifica che lo stesso è:

Presidente della Lega Pallavolo ai vari livelli;

I componenti della Commissione Giudici di gara Nazionale possono svolgere la loro attività a livello territoriale, regionale e interregionale; qualora un Giudice di

Regolamento generale nazionale

gara ricopra qualsiasi carica all'interno di una Società Sportiva, non potrà essere designato a dirigere gare di campionato a cui partecipino squadre della Società di appartenenza.

Art. 18 Doveri dei giudici di gara

I Giudici di gara sono tenuti ad ottemperare ai seguenti doveri:

osservare tutte le norme emanate dal Settore Giudici di gara ed ogni altra disposizione emanata dal presente Regolamento, osservare, inoltre, tutte le decisioni degli organismi dirigenti della Lega Pallavolo e quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione UISP;

dimostrare sempre e dovunque esemplare rettitudine sportiva;

dirigere le gare ed assolvere agli incarichi per i quali vengono designati, salvo casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;

non adire a vie legali contro terzi tesserati se non preventivamente autorizzati dagli organi competenti della Lega Pallavolo;

non rilasciare, in nessun caso, sia in pubblico che in privato, dichiarazioni relative a gare dirette o alle quali hanno assistito;

partecipare attivamente alla vita associativa della Lega Pallavolo e dell'Associazione;

partecipare ai momenti formativi specificatamente organizzati.

Art.19 Decadenza

La qualifica di Giudice di gara decade per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie;
- non rinnovo della tessera associativa da parte del Giudice di gara;
- dimostrata e comprovata incapacità di assolvere le funzioni di Giudice di gara valutata dalla Commissione Giudici di gara competente;
- mancata partecipazione ai corsi d'aggiornamento;
- ingiustificata inattività (rifiuti reiterati alle designazioni);
- comportamento non conforme alle norme disposte dal S.G.N. e dalla Lega Pallavolo;
- mancato rispetto dell'Art. 6 dello Statuto Nazionale.

Il mancato utilizzo del Giudice di gara da parte del comitato di appartenenza, se non comprovato da adeguata sanzione e o provvedimento disciplinare, non è motivo di decadenza dello stesso dal ruolo di giudice.

Art. 20 Sanzioni e provvedimenti disciplinari

I Giudici di gara che si rendono responsabili della violazione dello Statuto UISP e del Regolamento della Lega Pallavolo, sono punibili secondo la natura e la gravità dei fatti commessi:

- Richiamo scritto;
- Richiamo scritto con diffida;
- Sospensione dall'attività (max 3 mesi);
- Radiazione dall'albo competente.

Regolamento generale nazionale

Art. 21 Competenze e procedimenti disciplinari

Le sanzioni inerenti i comportamenti e le violazioni statutarie e regolamentari sono di pertinenza della Commissione Giudici di Gara, con trasmissione e ratifica al competente Consiglio di Lega ai vari livelli

Tutte le sanzioni dovranno essere trasmesse, per conoscenza, ai Presidenti di Lega ai vari livelli; la sospensione dall'attività ha decorrenza immediata. Eventuali appelli dovranno essere presentati, entro sette giorni dalla comunicazione ufficiale alla Commissione di livello superiore e per conoscenza al Presidente di Lega Competente. La Commissione Giudici di Gara che ha emesso la sanzione, qualora si verifichi il caso di mancata ratifica da parte dell'Esecutivo della Lega Pallavolo di competenza, potrà avanzare appello alla Commissione di livello superiore.

SEZIONE II – SETTORE GIUDICI DI GARA DI PALLAVOLO SULLA SABBIA

Art. 22 Albo giudici di gara Pallavolo sulla sabbia

L'albo dei Giudici di gara di **Pallavolo sulla sabbia** è istituito all'interno del settore Nazionale Giudici di gara.

Art. 23 Ordinamento

Valgono le stesse condizioni dei Giudici di gara Indoor.

Art. 24 Divisa di gara

La divisa di gara dei Giudici di gara di Pallavolo sulla sabbia è composta da:

- pantaloni corti
- polo a maniche corte

SEZIONE III – SETTORE ALLENATORI

Art. 25 Ordinamento

Nel rispetto dell'Art. 4 delle Norme Nazionali della Formazione, la Lega Nazionale Pallavolo comprende al suo interno il Settore Allenatori:

1. Il Settore Allenatori è formato dagli iscritti all'Albo Nazionale Allenatori;
2. Il Settore Allenatori della Lega Pallavolo, ha un coordinatore;
3. La durata in carica del Coordinatore Allenatori è corrispondente a quella degli organi della Lega Pallavolo.

Art. 26 Attribuzioni

Fanno parte del Settore Nazionale Allenatori, tutti gli Allenatori riconosciuti dalla Lega Nazionale Pallavolo e per essa regolarmente tesserati.

Regolamento generale nazionale

Art. 27 Allenatore

E' denominato Allenatore il dirigente preposto all'attività della disciplina sportiva.
Per accedere a tale qualifica è necessario:
avere raggiunto la maggiore età;
essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
aver frequentato l'apposito corso istituito dalla Lega Pallavolo;
avere sostenuto con esito positivo l'esame di fine corso;
essere in possesso di regolare tesseramento UISP (tessera "D") e tesserino tecnico per l'anno sportivo in corso il cui costo stabilito dalla Lega Nazionale Pallavolo deve essere corrisposto ad inizio attività e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza.

Art.28 Riconoscimento di qualifiche di altre organizzazioni sportive

La qualifica di allenatore rilasciata da altre organizzazioni è riconosciuta previa partecipazione a stage formativi proposti dalla commissione formazione.

Art. 29 Tesseramento allenatori

Qualora un allenatore voglia rinnovare la tessera tecnica dopo un'interruzione durata più di un anno, verrà nuovamente tesserato previo un aggiornamento formativo obbligatorio.

Tutti gli allenatori dovranno partecipare a stage formativi indetti dalla Lega Pallavolo ai vari livelli.

Art. 30 Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea elettiva della Lega Pallavolo UISP svoltasi a Firenze nei giorni 8- 9 dicembre 2012 ed entrerà in vigore dalla Stagione Sportiva 2013/2014. Salvo modifiche disposte dalla UISP Nazionale.

Firenze, 09 dicembre 2012